

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1254)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CREPELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1960

Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544
« Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla
esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato » nei riguardi degli edifici
universitari ed affini

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, dispone il concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di tutti i servizi relativi alla esecuzione delle opere edilizie da eseguirsi per conto dello Stato, includendo tra esse, a titolo esemplificativo, *gli edifici universitari, gli edifici per biblioteche e per musei, edifici scolastici.*

Non si è, fin qui, dubitato che in materia di edilizia universitaria e affine, la competenza spettasse al Ministero dei lavori pubblici e all'esecuzione delle opere, per tutti gli anni decorsi, si è sempre provveduto a carico dello Stato.

Di recente è avvenuto che gli organi di controllo hanno sollevato eccezioni in sede di esame dei provvedimenti relativi — che sono stati, comunque, sempre registrati — rilevando, secondo la loro interpretazione, che alle spese concernenti l'edilizia universitaria e affine dovessero sempre concorrere gli enti interessati.

La conseguenza è che, in pendenza di questo contrasto, si sono fermati tutti i lavori riguardanti opere edilizie universitarie, cui erasi dato inizio con le normali autorizzazioni di bilancio.

Non risulta che tale situazione si sia determinata presso altre Università della penisola (il non essersi verificata, sarebbe già segno della peregrinità di tale interpretazione sollevata dagli organi di controllo); si è, per certo, determinata nell'ambito di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, nei riguardi delle Università di Cagliari e di Sassari, dove i lavori sono stati fermati da oltre un anno, e sono state sospese le programmazioni già previste per l'esercizio in corso.

Per rimuovere questo stato di cose, estremamente pregiudizievole per il buon andamento degli studi superiori, e che mette in serio pericolo la stessa conservazione degli edifici iniziati e sospesi, pare possa ripararsi con un provvedimento legislativo che interpreti l'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, nel quale è facile rilevare che, anche per quanto riguarda gli edifici universitari e congeneri, non si fa il minimo riferimento al concorso finanziario delle Università o degli altri Istituti d'istruzione aventi personalità giuridica.

A tale scopo, viene presentato il disegno di legge che segue.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, anche per quanto riguarda la edilizia universitaria e affine, deve interpretarsi nel senso che spetti al Ministero dei lavori pubblici provvedere sia ai lavori di costruzione, ampliamento, trasformazione, sistemazione, sia a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori di istruzione, anche nel caso che alla relativa spesa si provveda con le normali autorizzazioni di bilancio.